

COMUNE DI SICULIANA

Libero consorzio comunale di Agrigento
AREA TECNICA

■ Regolamento



APPALTI
PUBBLICI

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, ISTITUZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 21/12/2017

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Principi comuni

Art. 3 Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

Art. 4 Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Art. 5 Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co.2 lett. b)

Art. 6 Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

Art. 7 Procedure ordinarie

Art. 8 Struttura dell’Elenco

Art. 9 Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Art. 10 Modalità di iscrizione e modifica

Art. 11 Modalità di aggiornamento dell’Elenco

Art. 12 Verifiche

Art. 13 Informazioni Generali

Art. 14 Durata dell’Iscrizione e cancellazione

Art. 15 Partecipazione alle procedure telematiche di gara

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Art. 17 Pubblicità

Art. 18 Entrata in Vigore

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – aggiornato ed integrato con legge 21 giugno 2017, n. 96, conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n. 1097 del 26/10/2016.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Siculiana per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che Comune di Siculiana (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.
3. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
4. L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia;
 - b) Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 2 Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui **all'art. 36 d.lgs. 50/2016**, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati **dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016** e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie **del RUP ai sensi dell'art.31** del Codice.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato **art. 36 d.lgs. 50/2016**, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 3 Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Art. 4 Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di **lavori, servizi e forniture** di importo pari o superiore a **1.000,00** euro ed inferiore a **40.000,00** euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP (MEPA);
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico dell'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente sul portale dell'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno un altro preventivo.
7. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
8. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
9. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 5 Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett. b)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo **pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro** ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a **40.000,00 euro** e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno dieci operatori economici per lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
2. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a **40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro** può essere affidato tramite procedura negoziata prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
5. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica dell'ente nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
6. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP (MEPA), nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 2 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d’interesse preliminare - o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica dell’ente, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.
7. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
 8. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 6 Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. L’affidamento e l’esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata.
3. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - mediante CONSIP (MEPA), nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d’interesse o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica dell’ente, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.
4. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
5. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett.a).
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 7 Procedure ordinarie

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie.
2. In alternativa, su espressa indicazione dell’organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un’altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 8 Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
 - Aziende o Cooperative **esecutrici di lavori pubblici**;
 - Aziende o Cooperative **fornitrici di beni e servizi**;
 - Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
 - **Altri professionisti** (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).
2. Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://siculiana.acquistitelematici.it>.

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi **all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici**, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi **all'Elenco Fornitori di beni e servizi** ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 9 Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
2. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
 - Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
 - Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
- Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
- Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

L'elenco sarà suddiviso in 3 sezioni:

1. la prima definita "Sotto la soglia di € 40.000,00" a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti dalla normativa vigente, da cui l'Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
2. la seconda definita "Sotto la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese che, non in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente da cui l'Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;
3. la terza definita "Sopra la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica 1°, da cui l'Amministrazione attingerà per lavori di importo superiore ad € 150.000,00;

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione "Sotto la soglia di € 150.000,00" mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione "Sopra la soglia di € 150.000,00".

Art. 10 Modalità di iscrizione e modifica

1. L'Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sul portale dell'ente, è un albo aperto.
2. Il Comune di Siculiana con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico.

3. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, <https://siculiana.acquistitelematici.it>".
4. In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.
5. L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.
6. I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.
7. In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.
8. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.
9. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.
10. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.
11. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
12. E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.
13. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.
14. Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Fornitori e Professionisti Telematico.
15. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
16. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
17. È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
18. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".
19. L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'Amministrazione potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione.

20. L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.
21. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.
22. L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 11 Modalità di aggiornamento dell'Elenco

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.
3. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.
4. La sospensione è non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco.
5. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.
6. Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
7. L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.
8. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Elenco Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 12 Verifiche

1. L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 13 Informazioni Generali

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.
2. Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.
3. Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.
4. L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina: <https://siculiana.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

Art. 14 Durata dell'Iscrizione e cancellazione

1. Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
2. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
 - Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
 - Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
 - Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto;
 - Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
3. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
4. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.
5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.
6. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 15 Partecipazione alle procedure telematiche di gara

1. Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione

digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

2. La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3. La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.
4. L'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette di derogare all'AVCPass per gare superiori ai 40.000 euro (Art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche).
5. Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione.
6. Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.
7. Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.
8. La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.
9. È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
3. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
4. Il titolare del trattamento è Comune di Siculiana, con sede in Piazza Basile, 23 - 92010 Siculiana (AG).
5. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 Pubblicità

1. L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Art. 18 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione

